

Codice DB1602

D.D. 21 febbraio 2012, n. 72

**P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse I Attivita' 1.1.3 'Innovazione e p.m.i.' - azione 'Aiuti alle imprese aggregate ai Poli di innovazione': modifica del "Disciplinare per l'accesso alle agevolazioni per studi di fattibilita' tecnica, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e progetti di innovazione riservate ai soggetti aggregati ai poli di innovazione" approvato con d.d. n. 487 del 11/11/2011.**


(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

- di modificare il “Disciplinare per l'accesso alle agevolazioni per studi di fattibilita' tecnica, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e progetti di innovazione riservate ai soggetti aggregati ai poli di innovazione” approvato con determinazione dirigenziale n. 487 del 11/11/2011 e connesso al Terzo Programma Annuale presentato dai Gestori dei Poli di Innovazione, sostituendone integralmente il testo con quello costituente l'allegato A facente parte integrante della presente determinazione

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto

Allegato

	<p><b>Programma Operativo Regionale</b></p> <p><i>“Competitività regionale e occupazione”</i></p> <p><b>F.E.S.R. 2007/2013</b></p>	<p><b>Asse 1</b></p> <p><b>Innovazione e transizione produttiva</b></p> <p><b>Attività</b></p> <p><b>I.1.3 – Innovazione e PMI</b></p>
---	--	--

**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA, PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE E PROGETTI DI INNOVAZIONE RISERVATE AI SOGGETTI AGGREGATI AI POLI DI INNOVAZIONE – TERZO PROGRAMMA ANNUALE**

Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 72 del 21/02/2012 che modifica il testo approvato con determinazione dirigenziale n. 487 del 11/11/2011 del Responsabile della Direzione regionale Attività

## Sommario

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI .....	2
2.	OGGETTO E STRUTTURA DEL DISCIPLINARE .....	4
3.	<b>SEZIONE 1 – NORMATIVA COMUNE .....</b>	<b>6</b>
3.1.	DOTAZIONE FINANZIARIA .....	6
3.2.	SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	6
3.3.	INIZIATIVE AMMISSIBILI .....	15
3.4.	VARIANTI .....	16
3.5.	ISPEZIONI, CONTROLLI, MONITORAGGIO .....	18
3.6.	CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMUNITARIA .....	18
3.7.	DIVIETO DI CUMULO.....	19
3.8.	OBBLIGHI DI PUBBLICIZZAZIONE.....	19
3.9.	RINVIO.....	19
3.10.	INFORMAZIONI E CONTATTI .....	20
3.11.	TRATTAMENTO DEI DATI.....	20
4.	<b>SEZIONE 2 – TIPOLOGIE DI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE.....</b>	<b>22</b>
2.1.	STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA PRELIMINARI AD ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE O SVILUPPO SPERIMENTALE....	22
2.2.	PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E/O DI SVILUPPO SPERIMENTALE.....	26
2.3.	PROGETTI DI INNOVAZIONE DI PRODOTTO/PROCESSO .....	32
2.4.	PROGETTI PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTI E PROCESSI ATTRAVERSO L'INTERAZIONE CON L'UTENTE .....	39

### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

- Regolamenti comunitari:
  - n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;

- n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (d'ora in avanti: F.E.S.R.);
- n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi.
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottata con Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, in vigore dal 1 gennaio 2007 (d'ora in avanti: "Disciplina RSI").
- Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
- Legge statale n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici.
- Legge regionale n. 7/05 sul procedimento amministrativo.
- Legge Regionale n. 4/2006 che definisce i criteri e le linee generali per organizzare, promuovere e coordinare il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione all'interno dello Spazio europeo della ricerca.
- Legge Regionale n. 34/2004 che individua quale obiettivo principale dell'attività programmatica regionale in ambito di attività produttive la promozione e il miglioramento della competitività del sistema e l'attrattività del territorio anche attraverso significativi investimenti nella conoscenza e nell'innovazione.
- Programma operativo regionale (d'ora in avanti, "P.O.R.") 2007/2013, finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 'Competitività ed occupazione' che nell'ambito dell'Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) prevede un'attività (Attività I.1.2: Poli d'Innovazione) finalizzata a sostenere "... network e strutture per organizzare e diffondere innovazione presso le p.m.i." con azioni che "si focalizzano sulla promozione del trasferimento di tecnologie, conoscenza e dell'offerta di servizi alle imprese".
- Regime di aiuto N 302/2007, notificato alla Commissione U.E. a cura dello Stato italiano ed approvato da quest'ultima con decisione C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007, come regolamentato dal decreto 27 marzo 2008, n. 87 "Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GURI 20 maggio 2008, n. 117) e dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E) 27 giugno 2008, n. 4390 Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal M.I.S.E dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n 155).

- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008.
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore ('de minimis').
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in GUUE C 14 del 19 gennaio 2008, pag.6.
- Delibera di Giunta regionale n. 25-8735 del 5 maggio 2008, successivamente integrata dalla Delibera di Giunta regionale n. 11-9281 del 28 luglio 2008 con le quali la Giunta ha individuato i domini tecnologici di competenza dei Poli e dei relativi territori di riferimento, e dalla Delibera di Giunta regionale n. 37-9622 del 15/9/2008 che ha modificato ed integrato i domini tecnologico-applicativi di competenza dei Poli.
- DGR n. 12-9282 del 28 luglio 2008 con la quale la Giunta regionale ha definito i contenuti generali della misura d'intervento del P.O.R. per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento dei Poli di innovazione.
- DGR. n. 62 – 12774 del 07/12/09 con la quale la Giunta Regionale ha definito in ulteriori € 30.000.000,00 la dotazione programmatica da assegnare per l'anno 2010 ai Programmi annuali presentati dai soggetti Gestori per il finanziamento degli aiuti ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione.
- Decreto del Presidente della Repubblica che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
- DGR. n. 22 – 2751 del 18/10/2011 con la quale la Giunta Regionale ha definito in ulteriori € 27.000.000,00 la dotazione da assegnare alle agevolazioni a favore delle imprese aggregate ai Poli di Innovazione

## 2.

### **OGGETTO E STRUTTURA DEL DISCIPLINARE**

Il presente Disciplinare definisce le regole per l'accesso ai finanziamenti per gli studi di fattibilità tecnica preliminare ad attività di ricerca sperimentale e sviluppo sperimentale, per i progetti per la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e l'innovazione (di seguito "proposte progettuali"), destinati ai soggetti aggregati ai Poli di innovazione e connessi al Terzo Programma Annuale. E' suddiviso in due sezioni:

- **Sezione 1 - Normativa Comune:** sono indicate le regole valide per tutte le tipologie di proposta progettuale specificate al paragrafo 3.3 “Iniziative ammissibili” per l’accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti aggregati ai Poli;
- **Sezione 2 – Schede relative alle tipologie di proposte progettuali per la ricerca e l’innovazione ammissibili a finanziamento:** sono descritte le tipologie di proposte progettuali ammissibili a finanziamento con regole e previsioni specifiche per ogni singola tipologia.

I seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante del presente Disciplinare:

- Allegato I (Criteri per la valutazione dei programmi annuali e delle singole proposte progettuali e modalità procedurali per la presentazione del Programma Annuale e delle singole domande di finanziamento);
- Allegato II (Griglia di valutazione della proposta progettuale ad opera degli esperti tecnici);
- Allegato III (Griglia di pre-valutazione della proposta progettuale ad opera del soggetto gestore);
- Allegato IV (Format progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale);
- Allegato V (Format Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale);
- Allegato VI (Format progetti di innovazione di prodotto/processo e progetti per l’innovazione di prodotti e di processi attraverso l’interazione con l’utente);
- Allegato VII (Piano economico-finanziario delle proposte progettuali, uguale per tutte le tipologie di iniziative ammissibili e comprensivo della “Griglia di pre-valutazione della proposta progettuale ad opera del soggetto gestore”);
- Allegato VIII (Format Introduzione generale al programma annuale ad opera del soggetto gestore);
- Allegato IX (Riepilogo economico – finanziario articolato per partner e complessivo del programma ad opera del soggetto gestore);
- Allegato X (Settori di attività ammissibili).

**3.1. DOTAZIONE FINANZIARIA**

Per il finanziamento delle proposte progettuali nel terzo programma annuale è prevista, a valere sulle risorse dell' "Attività I.1.3 – Innovazione e PMI" del POR FESR 2007-13", una dotazione finanziaria così programmaticamente suddivisa:

- € 2 milioni per studi di fattibilità tecnica preliminare ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (tipologia 2.1);
- € 20 milioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per progetti di innovazione (tipologie 2.2; 2.3; 2.4).

La dotazione è suscettibile di successive integrazioni sulla base dell'effettiva qualità dei programmi e dei progetti presentati.

**3.2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ****1. Individuazione dei Soggetti beneficiari.**

I soggetti beneficiari delle misure del presente Disciplinare sono:

- *Imprese* -

- a. *Piccole e medie imprese (PMI)*, con unità locale produttiva attiva ubicata nel territorio della Regione Piemonte regolarmente censite presso la CCIAA di riferimento ed aventi i parametri dimensionali di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008. Le PMI possono concorrere singolarmente o in collaborazione con altre PMI, Grandi Imprese (GI), Organismi di Ricerca (OR) e gli altri soggetti ammissibili previsti dal presente paragrafo;
- b. *Grandi imprese (GI)*, con unità locale produttiva attiva ubicata nel territorio della Regione Piemonte regolarmente censite presso la CCIAA di riferimento a condizione che collaborino<sup>1</sup> in un progetto

---

<sup>1</sup> Come precisato al punto 6 del paragrafo 3.2 " In un progetto di collaborazione, i beneficiari dell'aiuto partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati".

caratterizzato da una significativa presenza di PMI (cfr. punto 4. “Significativa presenza di Pmi”)

- c. *Consorzi* con sede nella Regione Piemonte e costituiti in prevalenza da imprese aventi unità produttive attive nella Regione Piemonte. Tali soggetti sono ammessi solo se sono destinatari ultimi dell’agevolazione: diversamente dovranno presentare domanda di agevolazione le singole imprese consorziate.

- *Organismi di Ricerca* -

*Organismi di ricerca* (OR), come definiti ai sensi del punto 2.2 d) della Disciplina RSI (GUUE C 323 del 30 dicembre 2006), con sede legale o unità operativa o laboratorio nel territorio della Regione Piemonte. Possono concorrere solo se presentano un progetto in collaborazione<sup>2</sup> caratterizzato da una significativa presenza di PMI (cfr. punto 5. “Significativa presenza di Pmi”).

- *Associazioni, fondazioni e altri enti in vario modo denominati* -

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti in vario modo denominati devono configurarsi, ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente Disciplinare, quali:

- a. organismi di ricerca come definiti ai sensi del punto 2.2 d) della Disciplina RSI (GUUE C 323 del 30 dicembre 2006), con sede legale o unità operativa o laboratorio nel territorio della Regione Piemonte. Tali enti dovranno trasmettere copia dello Statuto - in forma di allegato contenuto nella cartella di progetto e secondo le modalità di presentazione indicate sull’Allegato I al presente Disciplinare - contestualmente alla presentazione del programma annuale;
- b. soggetti – aventi sede legale o unità operativa ubicata nel territorio della Regione Piemonte - che esercitino in via esclusiva o principale un’attività economica professionalmente organizzata diretta alla produzione ovvero allo scambio di beni e servizi nel territorio della

---

<sup>2</sup> Come precisato al punto 6 del paragrafo 3.2 " In un progetto di collaborazione, i beneficiari dell’aiuto partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati”.



Regione Piemonte. Tali enti sono ammissibili alle agevolazioni solo qualora dimostrino la prevalenza dell'attività economica esibendo apposita congrua documentazione (ad esempio: Statuto, Atto Costitutivo, ultimo bilancio o altra analoga e pertinente documentazione dell'Ente). Tale documentazione dovrà essere trasmessa - in forma di allegato contenuto nella cartella di progetto e secondo le modalità di presentazione di cui all'allegato I al presente Disciplinare- contestualmente alla presentazione del programma annuale. A tal proposito si specifica che si dovrà dare dimostrazione della prevalenza (>50%) dei redditi derivanti da attività economiche rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative, con riferimento agli ultimi dati disponibili. Il rispetto del parametro quantitativo sopra elencato costituisce requisito di ricevibilità della proposta e la relativa verifica sarà effettuata da Finpiemonte S.p.A. contestualmente alla sottomissione della proposta agli esperti tecnici. Qualora Finpiemonte S.p.A. ne accerti il mancato soddisfacimento, l'intera proposta progettuale risulterà respinta e non sarà possibile presentare integrazioni.

*- Esclusione delle imprese in difficoltà -*

Non possono essere beneficiarie di contributo le imprese in difficoltà<sup>3</sup>.

## **2. Limitazioni afferenti la categoria di beneficiario “Impresa”**

Ad eccezione degli “Organismi di ricerca”, ai beneficiari qualificabili come imprese<sup>4</sup> si applicano le seguenti disposizioni.

---

<sup>3</sup> Per le grandi imprese la definizione di “impresa in difficoltà” è contenuta nel par. 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”; per le PMI, la nozione di “impresa in difficoltà” è definita dall'art. 1, comma 7, lettera c) del Regolamento (CE) 800/2008 e s.m.i.

<sup>4</sup> Per “imprese” si intendono: piccole, medie imprese e grandi imprese, consorzi, associazioni, fondazioni ed enti in qualunque modo denominati che si configurino come imprese.

2.1 *Status delle imprese.* Con riferimento alle tipologie di proposte progettuali della sezione II, punti 2.2 “Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale”, 2.3 “Progetti di innovazione di prodotto/processo” e 2.4 “Progetti di innovazione attraverso l’interazione con l’utente”<sup>5</sup>,

- a. le imprese proponenti devono essersi costituite almeno nell’anno precedente a quello della data di presentazione della domanda<sup>6</sup> e dovranno disporre di almeno un bilancio chiuso con riferimento all’esercizio 2010. Per data di presentazione della domanda si intende la data di trasmissione telematica della stessa.
- b. le imprese che costituite nell’anno precedente (ovvero nell’anno 2010) non dispongano di un bilancio chiuso, potranno presentare domanda allegando eventuale documentazione sullo stato d’impresa. In ogni caso, l’eventuale concessione *dell’agevolazione* sarà subordinata alla verifica della chiusura del bilancio relativo all’esercizio 2010, o di altra idonea documentazione, a seconda della natura giuridica dell’azienda stessa e in caso di esito negativo decadrà l’intera proposta progettuale.

2.2. *Numero massimo di progetti di ricerca.* Con riferimento alla sezione II punto 2.2 “Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale”<sup>7</sup>, il numero massimo di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, conteggiato considerando i progetti in corso<sup>8</sup> di realizzazione e i progetti presentati sul Terzo Programma Annuale al netto di quelli già conclusi e interamente rendicontati, non potrà essere superiore a:

- 6 qualora l’impresa appartenga alla tipologia “Grandi imprese”
- 4 qualora l’impresa appartenga alla tipologia “Medie imprese”
- 3 qualora l’impresa appartenga alla tipologia “Piccole imprese”

---

<sup>5</sup> Ne consegue che le limitazioni di cui ai punti a. e b. non si applicano alla tipologia di intervento 2.1 Studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

<sup>6</sup> Ai fini del presente programma, le imprese devono pertanto essersi costituite almeno nell’anno 2010.

<sup>7</sup> Ne consegue che la suddetta limitazione non si applica alle tipologie di intervento 2.1 Studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, 2.3 Progetti di innovazione di prodotto/processo, 2.4 Progetti di innovazione attraverso l’interazione con l’utente.

<sup>8</sup> Per progetto in corso si intende il progetto non interamente rendicontato.

2.3. *Sostenibilità finanziaria.* Con riferimento alla sezione II punto 2.2 “Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale”<sup>9</sup>, per le imprese che presentino per la prima volta domanda di contributo a valere sui bandi afferenti le agevolazioni riservate ai soggetti aggregati ai poli di innovazione o che non abbiano mai avuto approvata una domanda di contributo a valere sui suddetti bandi dovrà essere verificata le seguente condizione:

$$\frac{\sum \text{dei costi proposti dall'impresa sui progetti presentati sul III programma}}{\text{Fatturato dell'impresa 2010}} < 50\%^{10}$$

Qualora tale requisito non fosse rispettato, verrà effettuata un’ulteriore verifica sul patrimonio netto dell’impresa, secondo la seguente formula:

$$PN > \frac{\sum CP - \sum C}{2}$$

dove

PN = Patrimonio Netto<sup>11</sup>;

ΣCP = somma dei costi richiesti per tutti i progetti presentati sul terzo programma;

ΣC = somma dei contributi richiesti su tutti i progetti presentati sul terzo programma.

### 3. **Aggregazione al Polo di Innovazione.**

Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente Disciplinare e alle condizioni in esso previste esclusivamente i soggetti aggregati ai Poli di

---

<sup>9</sup> Ne consegue che la suddetta limitazione non si applica alle tipologie di intervento 2.1 Studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, 2.3 Progetti di innovazione di prodotto/processo, 2.4 Progetti di innovazione attraverso l’interazione con l’utente.

<sup>10</sup> Per “somma (Σ) dei costi proposti dall’impresa sui progetti presentati sul III programma” si intende il totale richiesto sui progetti presentati a valere sul presente disciplinare, indipendentemente dal fatto che i progetti stessi siano pluriennali. Per fatturato si intende il totale del valore della produzione, corrispondente alla voce A del conto economico.

<sup>11</sup> Per Patrimonio Netto si intende il totale della voce A dello stato patrimoniale passivo.

innovazione<sup>12</sup> e le relative proposte progettuali che risultino inserite nei Programmi annuali proposti dai Gestori dei Poli ed approvati dal Comitato di Valutazione e Monitoraggio .

*Progetti interpolo.* Nel caso di interventi interpolo per beneficiare delle agevolazioni è sufficiente che il beneficiario sia aggregato ad almeno uno dei Poli coinvolti nella proposta progettuale.

*Partecipazione di soggetti non aggregati al polo.* Le imprese e gli organismi di ricerca non aggregati al Polo possono partecipare alla realizzazione della proposta progettuale sia direttamente sia in base ad un rapporto contrattuale di prestazione con le imprese aggregate, fermo restando che i relativi costi non sono ammissibili alle agevolazioni e non concorrono alla determinazione delle soglie prescritte, ai fini della ricevibilità e dell'ammissibilità, dal presente Disciplinare.

#### **4. Localizzazione dell'investimento**

Le proposte progettuali, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzate e/o ascritte nella/alla unità locale dell'impresa beneficiaria regolarmente censita presso la CCIAA, localizzata nel territorio della Regione Piemonte e che risulti attiva e produttiva. Al fine di verificare tali requisiti, Finpiemonte S.p.A. effettua la visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale").

#### **5. "Significativa presenza" delle PMI.**

*Significativa presenza delle PMI.* La partecipazione di PMI è considerata significativa quando le stesse sostengono cumulativamente almeno il 40% dei costi complessivi ammissibili per la realizzazione della proposta progettuale.

Ciascuna PMI sostiene di norma almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili della proposta progettuale, salvo che una partecipazione inferiore a tale percentuale, esaustivamente motivata in rapporto alla tipologia di beneficiario e di progetto, sia ritenuta dal valutatore effettiva e necessaria per la realizzazione dello stesso.

*Mancato rispetto dei requisiti.* Qualora la proposta progettuale presentata nel programma annuale non rispetti il requisito specifico previsto in termini di partecipazione significativa delle PMI, essa sarà ritenuta non ammissibile e non sarà possibile presentare controdeduzioni, modifiche e integrazioni.

---

<sup>12</sup> I Poli di innovazione sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 25-8735 del 5/05/2008 come modificata e integrata dalla DGR n. 11-9281 del 28 luglio 2008 - localizzati sul territorio della Regione Piemonte.

*Mancato rispetto dei requisiti a seguito di rideterminazione dei costi.* Qualora il mancato rispetto del requisito consegua invece alle rideterminazioni nel piano dei costi applicate dagli esperti tecnici durante la fase di valutazione di merito e di congruità economico-finanziaria, i soggetti beneficiari ne vengono informati in via anticipata contestualmente alla restituzione del primo giudizio sull'intervento e possono proporre eventuali modifiche al fine di ripristinare le soglie minime previste.

Nel caso in cui gli esperti non accolgano le modifiche proposte e nel caso in cui la partecipazione delle PMI non possa essere ripristinata alle soglie minime previste, l'intervento - ancorché potenzialmente ammissibile nel merito - non potrà essere incluso tra quelli finanziabili stabilite dal CVM nell'ambito del budget assegnato al Polo.

*Permanenza del requisito.* Salvo casi eccezionali debitamente motivati<sup>13</sup>, il rispetto del requisito relativo alla partecipazione significativa delle PMI, pena la revoca del finanziamento concesso, dovrà continuare a sussistere anche a seguito di ogni eventuale variazione in corso d'opera e verrà riverificato in sede di rendicontazione finale.

Nel caso di variazioni della compagine che realizza la proposta progettuale (disciplinata al successivo paragrafo 3.4) la verifica verrà invece effettuata contestualmente alla comunicazione della variazione.

È tuttavia consentita una tolleranza del 10% rispetto alla soglia minima del 40% come in precedenza indicata, qualora le variazioni si verifichino successivamente alla concessione del contributo e all'avvio delle attività e riguardino esclusivamente la componente economica<sup>14</sup>.

*Organismi di ricerca.* Gli organismi di ricerca non potranno sostenere cumulativamente più del 30% dei costi complessivi ammissibili per la realizzazione di ciascuna proposta progettuale.

Nel caso di proposta appartenente alla tipologia "2.2 - Progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale", sono fatte salve le seguenti previsioni relative al contributo massimo concedibile:

- per gli organismi di ricerca il contributo massimo concedibile a fondo perduto è pari a 200.000 euro. Qualora lo stesso organismo di ricerca

---

<sup>13</sup> Detti casi dovranno essere comunicati a Finpiemonte S.p.A. e alla Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte e che dovranno costituire oggetto di esplicita approvazione.

<sup>14</sup> Ad esempio: spese sostenute per importi inferiori rispetto a quelli originariamente ammessi a contributo.

concorra con più dipartimenti, il contributo a fondo perduto massimo concedibile, cumulativamente a tutti i Dipartimenti, è elevato a 300.000 euro. Nel caso in cui il limite cumulativo di cui sopra venisse superato, Finpiemonte S.p.A provvederà direttamente alla riduzione degli importi, suddividendo pro quota l'eccedenza tra i diversi Dipartimenti.

- Qualora il limite massimo imposto alla partecipazione degli organismi di ricerca (30% del costo complessivo dell'intervento) venga superato - anche a seguito delle eventuali rideterminazioni ai costi apportate dagli esperti in sede di valutazione tecnica e di congruità finanziaria - quest'ultimo sarà automaticamente ripristinato da Finpiemonte S.p.a., con una suddivisione pro quota dell'eccedenza tra i diversi OR, per redigere il piano definitivo dei costi ammissibili.

#### **6. Definizione di “effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto”.**

Sono ammissibili a finanziamento le proposte progettuali le cui attività siano avviate successivamente alla data di presentazione telematica della domanda da parte del singolo beneficiario.

*Grandi imprese.* Le **agevolazioni** previste sul presente Disciplinare possono essere concesse alle Grandi imprese solo se sia dimostrato l'effetto di incentivazione dell'aiuto sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispettivamente dalla presenza e dall'assenza di aiuti; a tal fine deve risultare soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;
- 2) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
- 3) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
- 4) aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello

stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

Le grandi imprese dovranno inoltre assicurare, tramite auto-dichiarazione, contestualmente all'inoltro del rendiconto finale, che l'agevolazione non è rivolta ad investimenti che determinano una delocalizzazione da un altro Stato Membro dell'Unione Europea.

*Piccole e medie imprese.* La piccola o media impresa che intende beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sezione 2, tipologia di intervento 2.3, linea b) (innovazione di processo), dovrà dimostrare l'effetto di incentivazione secondo la modalità descritta per la grande impresa.

L'effetto di incentivazione sarà valutato sulla base dei dati forniti dall'impresa nell'ambito dell'apposita modulistica da trasmettere a Finpiemonte ai fini dell'ottenimento della concessione, ai sensi di quanto previsto dall'allegato I del Disciplinare

#### **7. Definizione di progetto in collaborazione.**

In un progetto in collaborazione, i beneficiari dell'aiuto partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

Perché vi sia collaborazione, le imprese o gruppi di imprese devono essere tra loro autonomi<sup>15</sup>. I beneficiari dovranno rendere, in sede di presentazione della domanda, apposita dichiarazione circa la sussistenza della collaborazione come sopra descritta.

Sussiste "collaborazione" ai fini dell'ottenimento delle maggiorazioni di contributo previste per i singoli interventi quando:

- a) nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili  
oppure
- b) i costi sostenuti dal (dagli) organismo/i di ricerca rappresentano (anche cumulativamente) almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili di progetto  
e, in ogni caso,
- c) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati del progetto/studio di fattibilità nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Ai sensi dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008

## **8. Periodo di ammissibilità della spesa.**

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi le cui attività siano avviate successivamente alla data di presentazione della domanda<sup>17</sup>. Per data di presentazione della domanda si fa riferimento alla data di invio telematico della domanda da parte del singolo beneficiario.

Ai fini del presente Disciplinare, l'attività di ricerca, sviluppo o innovazione si intende completamente realizzata alla data di trasmissione a Finpiemonte S.p.a da parte di tutti i beneficiari che partecipano alla realizzazione dell'intervento, della documentazione (tecnica e di spesa) attestante la sua completa realizzazione.

### **3.3. INIZIATIVE AMMISSIBILI**

La coerenza della proposta progettuale rispetto alla traiettoria progettuale/linea di sviluppo di appartenenza costituisce criterio di ammissibilità dell'intervento medesimo.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti proposte progettuali:

- a. Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale (di cui al paragrafo 2.1 della Sezione 2);
- b. Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale (di cui al paragrafo 2.2 della Sezione 2);
- c. Progetti di innovazione (di cui al paragrafo 2.3 della Sezione 2) a loro volta suddivisi in:
  - progetti di innovazione di prodotto/servizio (Linea A)
  - progetti di innovazione di processo (Linea B)

---

<sup>16</sup> Le condizioni di cui ai punti a) e b) significano che, ad esempio:

- in un progetto che coinvolga due pmi che sostengono rispettivamente il 95% e il 5% del totale dei costi ammissibili, non saranno applicate ai contributi le maggiorazioni previste per la collaborazione;
- in un progetto che coinvolga due pmi che sostengono, rispettivamente, il 60% e il 35% del totale dei costi ammissibili e un organismo di ricerca che sostiene il restante 5%, la maggiorazione per i contributi per la pmi sarà applicata in quanto sussisterebbe collaborazione tra le due pmi;
- in un progetto che coinvolge una pmi che sostiene il 90% del totale dei costi ammissibili e uno o più organismi di ricerca che sostengano, anche cumulativamente, il restante 10%, la maggiorazione del contributo per la pmi sarà applicata in quanto sussiste la collaborazione tra pmi e organismo di ricerca.

<sup>17</sup> Nel caso di attività di ricerca e sviluppo e innovazione ai sensi della Disciplina Rsi la Commissione ritiene infatti che l'aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario se l'attività di ricerca e sviluppo e innovazione è già stata avviata prima che il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali. Invece, per quanto riguarda gli aiuti concessi in De Minimis o ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 l'avvio delle attività va inteso come primo fermo impegno ad ordinare beni materiali o immateriali ad attivare contratti di consulenza, di lavoro dipendente o parasubordinato.



- d. Progetti per l'innovazione dei processi/prodotti attraverso l'interazione con l'utente (di cui al paragrafo 2.4 della Sezione 2).

### 3.4. VARIANTI

Le proposte di variazione<sup>18</sup> sono valutate dal Comitato di Valutazione e Monitoraggio con l'assistenza degli esperti tecnici nei termini seguenti.

*Varianti nella composizione della partnership per cause di natura societaria.*

Sono ammissibili, anche in corso di valutazione delle proposte progettuali e dei programmi annuali, richieste di variazione di partnership<sup>19</sup> per cause di natura societaria<sup>20</sup>.

La proposta di variazione è soggetta ad approvazione da parte del Comitato di Valutazione e Monitoraggio e a seguito di parere favorevole degli esperti tecnici.

*Mancato accoglimento.* In caso di mancato accoglimento della suddetta proposta di variazione, la partnership potrà richiedere una rimodulazione delle attività e del connesso piano economico-finanziario con redistribuzione tra i partner rimanenti. La proposta di rimodulazione è soggetta ad approvazione da parte del Comitato di Valutazione e Monitoraggio e a seguito di parere favorevole degli esperti tecnici.

Il mancato accoglimento della proposta di rimodulazione sottomessa in fase di valutazione del progetto comporta la non ammissione a finanziamento dello stesso.

Il mancato accoglimento della proposta di rimodulazione sottomessa successivamente alla concessione del contributo comporta la revoca dello stesso secondo la procedura prevista nell'allegato I al presente Discipinare.

*Varianti nella composizione della partnership per altre cause.* La sostituzione di partner dovuta a motivazioni di altra natura rispetto a quelle societarie è ammessa solo in caso di defezione di uno o più partner e

---

<sup>18</sup> Da attivarsi secondo la procedura prevista dalla determinazione dirigenziale n. 151 del 13/04/2011

<sup>19</sup> purché comunicate tempestivamente a Finpiemonte S.p.A. e alla Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte, secondo la procedura stabilita con determinazione dirigenziale n. n. 151 del 13/04/2011

<sup>20</sup> Quali a titolo di esempio scissioni, incorporazioni, cessioni o altre procedure concorsuali.

comporta una rimodulazione delle attività e del piano economico-finanziario con redistribuzione tra i beneficiari rimanenti.

Tale variazione può essere proposta un'unica volta e solo successivamente alla concessione del contributo.

L'ammissibilità della proposta di rimodulazione è soggetta ad approvazione da parte del Comitato di Valutazione e Monitoraggio e a seguito di parere favorevole degli esperti tecnici

Il mancato accoglimento della proposta di rimodulazione comporta la revoca del contributo secondo la procedura prevista nell'allegato I al presente Discipinare.

*Varianti progettuali prima dell'approvazione della proposta progettuale.* Sono ammissibili le variazioni richieste e validate dagli esperti tecnici in sede di valutazione delle proposte progettuali e consegnate agli stessi entro il termine del 27 gennaio 2012.

*Varianti progettuali successive all'approvazione della proposta progettuale.* Fatto salvo quanto disposto dalla Guida alla Rendicontazione dei Costi che integra il presente Discipinare<sup>21</sup>, eventuali variazioni o modifiche della proposta progettuale rispetto a quanto approvato dal Comitato di Valutazione e Monitoraggio ed ammesso a finanziamento sono ammissibili solo in corso d'opera e devono essere preventivamente comunicate a Finpiemonte S.p.A. tramite lettera raccomandata.

Fermo restando la compatibilità di tali variazioni con le prescrizioni del Discipinare, Finpiemonte S.p.A., avvalendosi ove necessario del parere degli esperti tecnici responsabili dell'istruttoria di merito e tecnico-finanziaria, valuterà le variazioni proposte e comunicherà agli interessati, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, l'autorizzazione alla variazione o il diniego motivato di autorizzazione.

**L'esito di tali valutazioni verrà comunicato da Finpiemonte S.p.A. al proponente e per conoscenza all'impresa capofila dell'intervento e al soggetto gestore.** In caso di diniego di autorizzazione, i soggetti interessati comunicano a Finpiemonte S.p.A., entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego e a pena di revoca del finanziamento e del relativo contributo per tutti i partner della proposta progettuale:

- l'intendimento di proseguire la proposta progettuale nella versione originariamente approvata, oppure
- la rinuncia al proseguimento.

*Proroghe.* Le eventuali proroghe della durata di realizzazione della proposta progettuale ammessa a finanziamento sono soggette a espressa autorizzazione da parte di Finpiemonte S.p.A. e potranno

---

<sup>21</sup> Ove sono consentiti scostamenti nelle voci di costo nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili

essere concesse una e una sola volta e per un periodo che non superi il 50% della durata inizialmente prevista e che non sia in ogni caso superiore a mesi 6.<sup>22</sup>

Con specifico riferimento alla tipologia di intervento 2.2 “Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale”, l’eventuale proroga non potrà comportare una durata complessiva di progetto superiore a trenta mesi.

### **3.5. ISPEZIONI, CONTROLLI, MONITORAGGIO**

Anche su indicazione dei competenti organi della Regione Piemonte, Finpiemonte S.p.A. effettua controlli anche presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti/servizi/investimenti e delle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente Disciplinare e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Il beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata relativamente ai progetti finanziati nell’ambito del presente Disciplinare ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa alle iniziative, predisponendo un “fascicolo di progetto ” da conservare secondo le modalità che saranno indicate all’atto della concessione del contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati da Finpiemonte S.p.A., dall’Amministrazione statale o regionale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

L’impresa beneficiaria è tenuta, inoltre, ad inviare a Finpiemonte S.p.A. i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell’iniziativa ammessa a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR ed ulteriormente specificati nel provvedimento di concessione del contributo

### **3.6. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMUNITARIA**

La concessione dell’aiuto avverrà ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008 e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006

---

<sup>22</sup> Modificato con d.d. n. 184 del 10/05/2011

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

### **3.7. DIVIETO DI CUMULO**

L'agevolazione concessa alla proposta progettuale presentata a valere sul presente Disciplinare non è cumulabile con altre agevolazioni sulla stessa proposta progettuale qualificate come aiuti di Stato ai sensi del Trattato CE, comprese quelle concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

Il divieto di cumulo non pregiudica la possibilità che un soggetto aggregato ad un Polo presenti più domande per proposte progettuali diverse a valere sul presente Disciplinare.

### **3.8. OBBLIGHI DI PUBBLICIZZAZIONE**

Per ciascun progetto che usufruisca dei contributi previsti dal presente Disciplinare, il beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POR 2007-13 del Piemonte e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte. In particolare, in applicazione del Regolamento (CE) 1828/2006 i soggetti gestori ed i beneficiari delle risorse del presente Disciplinare dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato Italiano e della Regione Piemonte.

### **3.9. RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – F.E.S.R.- ed il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale (ivi incluso il Decreto del Presidente della Repubblica che approva, in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013).

### **3.10. INFORMAZIONI E CONTATTI**

Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del Disciplinare e le modalità di presentazione delle domande potranno essere presentate al seguente indirizzo e-mail: poli@finpiemonte.it

### **3.11. TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informano:

- le imprese/gli enti che presentano domanda in risposta al presente disciplinare,
- gli amministratori ed i rappresentanti legali delle imprese/degli enti sopra indicati,
- i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti delle imprese/degli enti sopra indicati che siano coinvolti nella realizzazione dei progetti/investimenti proposti a contributo/finanziamento nell'ambito del presente disciplinare

che il trattamento dei dati personali

forniti dalle imprese/enti sopra indicati per tutti gli adempimenti previsti dal presente disciplinare ed acquisiti da Finpiemonte S.p.A. (soggetto responsabile del trattamento) mediante le proprie strutture "Finanza agevolata" e "Controlli di I° livello" a seguito dell'inoltro della domanda, dei relativi allegati prescritti e delle eventuali successive integrazioni, delle rendicontazioni di spesa, di dati e informazioni fornite in corso od al termine della realizzazione dei progetti/investimenti finanziati, sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità :

- istruttoria, mediante verifica dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità e mediante valutazione di merito , ai fini della concessione del contributo/ finanziamento;
- verifica della sussistenza, pertinenza e congruità delle spese rendicontate ai fini dell' erogazione dei contributi/finanziamenti concessi;
- controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni rese nell'ambito del procedimento;
- monitoraggio e valutazione delle operazioni ammesse a finanziamento;
- comunicazione e diffusione - obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico - dei seguenti dati:
  - estremi identificativi del soggetto beneficiario del contributo/finanziamento,
  - sua localizzazione, denominazione dell'investimento/progetto finanziato,
  - ammontare del contributo/finanziamento concesso ed erogato.

L'eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3/06/1998 n 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Il conferimento ed il trattamento dei dati personali risulta pertanto necessario ai fini dell'ammissione a contributo/finanziamento delle domande presentate in risposta al presente bando, ai fini dell'erogazione dei predetti contributi/finanziamenti nonché in adempimento di disposizioni comunitarie che disciplinano l'utilizzo dei Fondi strutturali dell'Unione Europea; il trattamento dei dati verrà effettuato secondo criteri di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità.

Tale trattamento avverrà - con l'utilizzo di procedure anche informatizzate - a cura del personale dipendente di Finpiemonte S.p.A. e precisamente a cura del personale incaricato del trattamento dei dati personali, operante nelle strutture "Finanza agevolata" e "Controlli di I° livello" di Finpiemonte S.p.A. con sede in Galleria S. Federico 54 Torino, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi.

I soggetti che presentano domanda in risposta al presente disciplinare, i cui dati personali sono oggetto di trattamento, sono titolari dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed, in particolare, del diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne (se ritenuti incompleti, erronei o raccolti in violazione di norme di legge) la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e prevalenti o comunque compatibili rispetto alle esigenze di trattamento più sopra specificate; la richiesta di rettifica, aggiornamento, cancellazione o l'opposizione al trattamento dei dati deve essere inviata a:

-Finpiemonte S.p.A.

Galleria S. Federico 54, 10121 Torino

c/a: Direttore generale

fax: 011545759

mail: finanziamenti@finpiemonte.it

Il legale rappresentante dell'impresa/ente che presenta domanda di contributo/finanziamento in risposta al presente disciplinare è tenuto a comunicare la presente informativa:

- agli amministratori ed ai rappresentanti legali dell'impresa predetti
- ai soggetti - aventi rapporto di dipendenza o di prestazione con tale impresa/ente - che siano coinvolti nella realizzazione delle operazioni proposte a finanziamento nell'ambito del presente disciplinare.

## **4. SEZIONE 2 – TIPOLOGIE DI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE**

### **2.1. STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA PRELIMINARI AD ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE O SVILUPPO SPERIMENTALE**

#### **Descrizione**

Sono finanziate le attività legate a studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale<sup>23</sup>.

#### **Beneficiari**

PMI, grandi imprese e organismi di ricerca ed altri enti, secondo le regole specificate al precedente paragrafo 3.2. della sezione 1.

I soggetti gestori non possono beneficiare dei finanziamenti previsti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, fatta eccezione per i casi in cui il soggetto gestore partecipi agli studi di fattibilità proposti da un Polo diverso da quello di cui è soggetto gestore<sup>24</sup>

I soggetti gestori possono fornire esclusivamente servizi di consulenza e servizi equivalenti come specificati alla successiva lettera c) nel paragrafo “Costi ammissibili” nel limite massimo del 30% dei costi complessivi ammissibili. I soggetti gestori possono fornire tali servizi a prezzo di mercato, o anche ad un prezzo inferiore purché tale da coprire almeno i costi sostenuti (al netto degli aiuti ricevuti per gli investimenti in infrastrutture per la ricerca).

#### **Costi ammissibili**

Per l'intera compagine:

- a) Spese di management: sono ammissibili le spese per lo svolgimento dell'attività di management e coordinamento a condizione che la stessa sia svolta da personale proprio dei partner di progetto e che l'ammontare massimo della spesa (calcolato cumulativamente su tutti i partner

---

<sup>23</sup> Per la definizione di ricerca industriale e sviluppo sperimentale si rimanda al successivo paragrafo 2.2.

<sup>24</sup> Nel caso di ambiti tecnologici ancora molto lontani dal mercato e privi di prospettive immediate e dirette di sbocco commerciale, è fatta salva la possibilità per il CVM di consentire al soggetto gestore la compartecipazione a studi di fattibilità. Tale eccezione alla regola generale potrà tuttavia essere consentita solo nel caso in cui il soggetto gestore possa oggettivamente dimostrare di disporre di un'unità di ricerca ad hoc e di possedere le idonee risorse interne e le competenze tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo proposte.

dello studio) non superi il 5% del costo totale dello studio di fattibilità. Non saranno ammissibili le spese sostenute dai partner il cui apporto si sostanzia esclusivamente nello svolgimento delle suddette attività di management e coordinamento.

Per i singoli soggetti beneficiari sono ammissibili a finanziamento i seguenti costi:

- b) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nello studio di fattibilità tecnica);
- c) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per lo studio di fattibilità e per un importo massimo pari al 30% calcolato sul costo totale, riferito al singolo beneficiario, dello studio di fattibilità. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo studio, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata dello studio medesimo, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- d) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dello studio di fattibilità tecnica, compresi i servizi di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione: tali spese sono ammissibili per un importo massimo pari al 50% calcolato sul costo totale delle spese di personale (di cui al precedente punto a) del singolo beneficiario;
- e) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi strettamente connessi allo studio di fattibilità;
- f) altri costi, tra cui spese di viaggio, trasferte, spese relative al personale amministrativo impiegato nello studio di fattibilità, spese generali supplementari direttamente imputabili allo studio di fattibilità tecnica a condizione che configurino costi effettivi relativi all'esecuzione delle attività progettuali e che vengano imputate con calcolo pro-rata allo studio, secondo un metodo non forfettario, bensì equo, corretto e debitamente giustificato. Tali spese sono da calcolarsi in misura non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili al netto della presente voce di costo<sup>25</sup> e con riferimento al singolo beneficiario.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) e qualsiasi altro onere accessorio, fiscale o finanziario.

---

<sup>25</sup> il totale di spese ammissibili su cui calcolare il 20% è da intendersi quale l'importo risultante dalla somma delle spese ammissibili di cui ai punti da a) a e).



Come disposto dalla Guida alla rendicontazione connessa al presente Disciplinare, le spese di disseminazione sono ammissibili solo qualora rispondano ad una finalità “interna al gruppo di ricerca” che opera sullo studio di fattibilità, volta a favorire la cross fertilization del tessuto tecnologico nel suo insieme oltre che il conseguimento degli obiettivi dello studio stesso, attraverso processi di comunicazione e di disseminazione dei risultati intermedi e finali internamente alla compagine di ricerca. Non sono ammissibili le finalità “esterne” destinata alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca

Nel caso in cui all’interno del piano economico-finanziario fossero presenti voci di costo non ammissibili, o importi superiori alle percentuali consentite dal presente Disciplinare, Finpiemonte e gli esperti tecnici procederanno all’eliminazione e/o alla decurtazione delle voci di costo inammissibili e degli importi eccedenti i limiti stabiliti.

Sono ammissibili solo i costi connessi ad attività avviate successivamente alla presentazione della domanda<sup>26</sup>.

#### **Intensità, forma e misura dell’agevolazione**

L’agevolazione è concessa nel rispetto della Disciplina comunitaria RSI e delle seguenti intensità massime di aiuto<sup>27</sup>:

<b>Beneficiari</b>	<b>Intensità massima dell’aiuto</b>
PMI	40% se realizzato da singola impresa
	50% se realizzato in collaborazione
GI	35%
Organismo di ricerca <sup>28</sup>	60%

<sup>26</sup> Per data di presentazione della domanda si intende la data di invio telematico.

<sup>27</sup> Ai fini dell’ottenimento delle maggiorazioni di contributo conseguenti allo svolgimento in collaborazione si rimanda a quanto disposto dal punto 6 del paragrafo 3.2 della sezione 1.

<sup>28</sup> I massimali proposti per gli organismi di ricerca nella tabella sono applicabili quando questi ultimi non siano beneficiari di aiuti di Stato ai sensi del punto 3.1 e seguenti della disciplina RSI: in caso contrario, gli organismi di ricerca sono equiparati alle imprese e beneficeranno dei massimali di aiuto qui previsti a seconda della corrispondente dimensione di impresa. Con riferimento al punto 3.1 e ss della Disciplina RSI, il beneficiario dovrà dichiarare il carattere “economico” e “non economico” dell’attività di ricerca mediante “autocertificazione” da rendersi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto.

Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni soggetto. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 100.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 20.000 euro per ogni soggetto).

La durata massima dello studio di fattibilità non può essere superiore a 12 mesi, i quali decorrono a partire dalla data di concessione del contributo, fatta salva un'eventuale richiesta di proroga.

### **Modalità di erogazione**

Il contributo è erogato da Finpiemonte S.p.A. in un'unica soluzione a seguito della presentazione e della verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili.

**Descrizione**

Sono finanziati progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

*Per “ricerca industriale”* si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale.

*Per “attività di sviluppo sperimentale”* s’intende l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

**Beneficiari**

PMI, grandi imprese e organismi di ricerca ed altri enti secondo le regole specificate al paragrafo 3.2 della Sezione 1.

---

<sup>29</sup> Aragrafo modificato con d.d. n.

I soggetti gestori non possono beneficiare dei finanziamenti previsti per i progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, fatta eccezione per i casi in cui il soggetto gestore partecipi ai progetti ricerca industriale o sviluppo sperimentale proposti da un Polo diverso da quello di cui è soggetto gestore<sup>30</sup>.

I soggetti gestori possono fornire esclusivamente servizi di consulenza e servizi equivalenti come specificati alla successiva lettera c) nel limite massimo del 30% dei costi complessivi ammissibili.

I soggetti gestori possono fornire tali servizi a prezzo di mercato, o anche ad un prezzo inferiore purché tale da coprire almeno i costi sostenuti (al netto degli aiuti ricevuti per gli investimenti in infrastrutture per la ricerca).

### **Caratteristiche dei progetti**

Il costo complessivo del singolo progetto non potrà essere inferiore a 200.000 euro. Nel caso in cui i costi del progetto presentato siano sottoposti ad una rimodulazione da parte dei valutatori, il costo complessivo approvato non potrà comunque essere inferiore a 180.000 euro.

La durata dei progetti non potrà essere superiore a 30 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, i quali decorrono a partire dalla data di concessione del contributo.

### **Costi ammissibili**

Per l'intera compagine:

- a) Spese di management. Sono ammissibili le spese per lo svolgimento dell'attività di management e coordinamento di progetto a condizione che la stessa sia svolta da personale proprio dei partner di progetto e che l'ammontare massimo della spesa (calcolata cumulativamente su tutti i partner) non superi il 5% del costo totale di progetto. Non saranno ammissibili le spese sostenute dai partner il cui apporto si sostanzia esclusivamente nello svolgimento delle suddette attività di management e coordinamento.

Per i singoli soggetti beneficiari sono ammissibili a finanziamento i seguenti costi:

- b) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
- c) strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e per un importo massimo pari al 30% calcolato sul costo totale, riferito al singolo beneficiario, del progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di

---

<sup>30</sup> Nel caso di ambiti tecnologici ancora molto lontani dal mercato e privi di prospettive immediate e dirette di sbocco commerciale, è fatta salva la possibilità per il CVM di consentire al soggetto gestore la compartecipazione a progetti di ricerca. Tale eccezione alla regola generale potrà tuttavia essere consentita solo nel caso in cui il soggetto gestore possa oggettivamente dimostrare di disporre di un'unità di ricerca ad hoc e di possedere le idonee risorse interne e le competenze tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo proposte.

ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

- d) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca, compresi i servizi di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione tali spese sono ammissibili, per un importo massimo pari al 50% calcolato sul costo totale delle spese di personale (di cui al precedente punto a) del singolo beneficiario;
- e) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi strettamente connessi al progetto di ricerca, ivi inclusi i componenti connessi alla realizzazione di prototipi (come specificato all'Allegato "Piano economico-finanziario della proposta progettuale");
- f) altri costi, tra cui spese di viaggio, trasferte, spese relative al personale amministrativo impiegato nel progetto, spese per fidejussioni connesse all'ottenimento del contributo, spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto a condizione che configurino costi effettivi relativi all'esecuzione delle attività progettuali e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto, secondo un metodo non forfettario, bensì equo, corretto e debitamente giustificato, spese per fidejussioni finalizzate all'ottenimento del contributo. Tali spese sono da calcolarsi in misura non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili al netto della presente voce di costo<sup>31</sup> e con riferimento al singolo beneficiario.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) e a qualsiasi altro onere accessorio, fiscale o finanziario.

Come disposto dalla Guida alla rendicontazione connessa al presente Disciplinare, le spese di disseminazione sono ammissibili solo qualora rispondano ad una finalità "interna al gruppo di ricerca" che opera sul progetto, volta a favorire la cross fertilization del tessuto tecnologico nel suo insieme oltre che il conseguimento degli obiettivi del progetto stesso, attraverso processi di comunicazione e di disseminazione dei risultati intermedi e finali internamente alla compagine di ricerca. Non sono ammissibili le finalità "esterne" destinata alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca

Nel caso in cui all'interno del piano economico-finanziario fossero presenti voci di costo non ammissibili, o importi superiori alle percentuali consentite dal presente Disciplinare, Finpiemonte e gli esperti tecnici procederanno in automatico all'eliminazione e/o alla decurtazione delle voci di costo inammissibili e degli importi eccedenti i limiti stabiliti.

---

<sup>31</sup> Il totale di spese ammissibili su cui calcolare il 20% è da intendersi quale l'importo risultante dalla somma delle spese ammissibili di cui ai punti da a) a e).

Sono ammissibili solo i costi connessi ad attività avviate successivamente alla presentazione della domanda<sup>32</sup>.

### **Intensità, forma e misura dell'agevolazione**

L'agevolazione è concessa nel rispetto delle seguenti intensità massime di aiuto<sup>33</sup>:

Beneficiari	Intensità massima dell'aiuto
PI	45%
	60% in collaborazione con altra impresa o con organismo di ricerca
MI	35%
	50% in collaborazione con altra impresa o con organismo di ricerca
GI	40%
OR	60% <sup>34</sup>

### **Modalità di finanziamento e condizioni di erogazione**

#### **Per le quote di contributo a fondo perduto valgono le seguenti disposizioni:**

Per le piccole imprese - nei limiti dell'intensità di aiuto indicata nella precedente tabella - il contributo massimo concedibile a fondo perduto è pari € 300.000.

Per le medie imprese - nei limiti dell'intensità di aiuto indicata nella precedente tabella - il contributo massimo concedibile a fondo perduto è pari € 350.000.

---

<sup>32</sup> Per data di presentazione della domanda si intende la data di invio telematico

<sup>33</sup> Ai fini dell'ottenimento delle maggiorazioni di contributo conseguenti allo svolgimento in collaborazione si rimanda a quanto disposto dal punto 6 del paragrafo 3.2 della sezione 1.

<sup>34</sup> I massimali proposti per gli organismi di ricerca nella tabella sono applicabili quando questi ultimi non siano beneficiari di aiuti di Stato ai sensi del punto 3.1 e seguenti della disciplina RSI: in caso contrario, gli organismi di ricerca sono equiparati alle imprese e beneficeranno dei massimali di aiuto qui previsti a seconda della corrispondente dimensione di impresa. Con riferimento al punto 3.1 e ss della Disciplina RSI, il beneficiario dovrà dichiarare il carattere "economico" e "non economico" dell'attività di ricerca mediante "autocertificazione" da rendersi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le grandi imprese - nei limiti dell'intensità di aiuto indicata nella precedente tabella - il contributo massimo concedibile a fondo perduto è pari € 350.000.

Per gli organismi di ricerca - nei limiti dell'intensità di aiuto indicata nella precedente tabella - il contributo massimo concedibile a fondo perduto è pari € 200.000.

Qualora lo stesso organismo di ricerca concorra con più di un Dipartimento, il contributo a fondo perduto massimo concedibile, cumulativamente a tutti i Dipartimenti, è elevato a € 300.000.

Per i progetti in collaborazione il contributo massimo concedibile a fondo perduto per l'intera aggregazione è di € 1.200.000 (fermi restando i limiti previsti per ciascun beneficiario).

Si prevedono due diverse modalità di finanziamento e relative condizioni di erogazione.

- *Opzione 1 – [solo fondo perduto, a stati di avanzamento]*

Possono accedere a questa opzione le piccole, medie e grandi imprese, gli organismi di ricerca, ivi compresi consorzi, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti in vario modo denominati per i quali siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3.2.1 della Sezione 1.

Il contributo a fondo perduto, nel limite del massimale di aiuto consentito, è erogato dietro rendicontazione delle relative spese ammissibili in base a stati di avanzamento lavoro corrispondenti a quote di spese ammissibili non inferiori al 20% del totale delle spese ammesse a contributo; l'ultima quota di contributo verrà erogata a conclusione del progetto (dietro presentazione di rendicontazione che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento).

Le quote di contributo saranno erogate in misura proporzionale alle spese validate in itinere, non applicando le diverse percentuali di intensità di aiuto previste dal Bando. Il saldo verrà erogato a seguito della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nel rispetto delle intensità di aiuto previste dal bando.

In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso ed all'esito positivo di una verifica tecnico-scientifica.

Solo ed esclusivamente nel caso di Università e di altri soggetti pubblici il contributo potrà essere erogato in una prima quota, pari al 40% del contributo, a titolo di anticipazione; la seconda quota, pari ad un ulteriore 40%, sarà erogata dietro presentazione di un rendiconto pari al 40% delle spese ammissibili. Il restante 20% sarà erogato a saldo a conclusione del progetto (dietro presentazione di rendicontazione che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento).

- *Opzione 1 bis (solo fondo perduto, parzialmente in anticipazione)*

Possono accedere a questa opzione le piccole, medie e grandi imprese, i consorzi e le associazioni, fondazioni e altri enti in vario modo denominati per i quali sia stato accertato l'esercizio di un'attività economica prevalente ai sensi del paragrafo 3.2.1 della Sezione 1.

Il contributo a fondo perduto, nel limite del massimale di aiuto consentito, è erogato in tre soluzioni:

- la prima da erogarsi nella misura del 30% a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Finpiemonte S.p.A., di pari importo, maggiorato degli interessi determinati in misura corrispondente al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea;
- una quota pari al 50% del contributo è erogata a fronte di una rendicontazione di un pari importo di spese ammissibili;
- il restante 20% del contributo è erogato a conclusione delle attività, previa rendicontazione e verifica finale.

In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso ed all'esito positivo di una verifica tecnico – scientifica.

- *Opzione 2 [contributo a fondo perduto integrato da finanziamento agevolato (fondo rotativo regionale + finanziamento bancario)]*

Possono accedere a questa opzione le piccole e medie imprese, i consorzi e le associazioni, fondazioni e altri enti in vario modo denominati per i quali sia stato accertato l'esercizio di un'attività economica prevalente ai sensi del paragrafo 3.2.1 della Sezione 1 e che abbiano i requisiti dimensionali corrispondenti alla categoria Pmi. In alternativa al fondo perduto il contributo può essere concesso in forma di fondo perduto integrato da finanziamento agevolato (70% fondo rotativo regionale a tasso zero + 30% finanziamento bancario).

Il fondo perduto è concesso nella misura del 50% dei massimali stabiliti.

Il fondo rotativo regionale, integrato dal finanziamento bancario, è concesso fino ad un ammontare corrispondente alle spese considerate ammissibili non coperte dal contributo a fondo perduto, e comunque entro i limiti di massimale previsti.

Il fondo perduto è erogato in due soluzioni: la prima pari al 50% del contributo (dietro rendicontazione di un importo percentualmente analogo di spese ammissibili), la seconda a conclusione del progetto (dietro presentazione di rendicontazione che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento).



In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso ed all'esito positivo di una verifica tecnico-scientifica.

L'intero ammontare del fondo rotativo regionale è erogato, contestualmente al finanziamento bancario, dalla banca prescelta dal beneficiario e convenzionata con Finpiemonte S.p.A., previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile<sup>35</sup>, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito dal Gestore, di importo pari all'ammontare del fondo rotativo erogato in anticipazione, maggiorato degli interessi determinati in misura corrispondente al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, ed emessa per un periodo pari a 12 mesi. La garanzia sarà svincolata (anche prima della scadenza dei 12 mesi) ad avvenuta approvazione, da parte di Finpiemonte S.p.A., della rendicontazione di un ammontare di spese corrispondente al fondo rotativo erogato; a tal fine la garanzia dovrà contenere una clausola di rinnovo automatico oltre il periodo di 12 mesi e fino all'avvenuta approvazione, da parte di Finpiemonte S.p.A., della rendicontazione di un ammontare di spese corrispondente al fondo rotativo erogato.

L'importo del finanziamento erogato dovrà essere rimborsato, decorsi 12 mesi dalla data di accredito, in 5 anni di cui 1 di preammortamento.

In particolare l'impresa dovrà rimborsare il suddetto l'importo – secondo il piano di restituzione predisposto dall'istituto erogante - in rate trimestrali posticipate.

### **2.3. PROGETTI DI INNOVAZIONE DI PRODOTTO/PROCESSO**

#### **Descrizione**

Le due linee a) e b) in cui si divide questa tipologia di progetti sono dedicate al finanziamento di progetti/programmi organici di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni nei prodotti e nei processi.

*- Normativa generale comune alla linea a) e alla linea b) -*

#### **Beneficiari**

Pmi e Grandi imprese (ad esclusione degli organismi di ricerca) secondo le regole specificate al paragrafo 3.2 della Sezione 1.

---

<sup>35</sup> Sono ammissibili le spese relative all'accensione di polizze fidejussorie, rese obbligatorie nell'ambito del Disciplinare, solo nel caso in cui la polizza sia prestata da banche, assicurazioni e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 107 del D.lgs n. 385/2003 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e s.m.i.

I soggetti gestori non possono beneficiare dei finanziamenti previsti per i progetti di innovazione prodotto/processo, fatta eccezione per i casi in cui il soggetto gestore partecipi ai progetti proposti da un Polo diverso da quello di cui è soggetto gestore<sup>36</sup>.

I soggetti gestori possono fornire esclusivamente servizi di consulenza e servizi equivalenti come specificati alla lettera c) del successivo paragrafo “Costi ammissibili”, nel limite massimo del 30% dei costi complessivi ammissibili. I soggetti gestori possono fornire tali servizi a prezzo di mercato, o anche ad un prezzo inferiore purché tale da coprire almeno i costi sostenuti (al netto degli aiuti eventualmente ricevuti dal soggetto gestore per gli investimenti in infrastrutture per la ricerca).

### **Caratteristiche dei progetti**

Il costo complessivo (in termini di spese ammissibili) del singolo progetto non potrà essere inferiore a 200.000 euro. Nel caso in cui i costi del progetto presentato siano sottoposti ad una rimodulazione da parte dei valutatori, il costo complessivo approvato non potrà comunque essere inferiore a 180.000 euro.

La durata dei progetti non potrà essere superiore a 24 mesi, i quali decorrono a partire dalla data di concessione del contributo, fatta salva una eventuale richiesta di proroga.

### **Costi ammissibili**

Con riferimento all'intera compagine:

- a) Spese di management: Sono ammissibili le spese per lo svolgimento dell'attività di management e coordinamento di progetto a condizione che la stessa sia svolta da personale proprio dei partner di progetto e che l'ammontare massimo della spesa (calcolata cumulativamente su tutti i partner) non superi il 5% del costo totale di progetto. Non saranno ammissibili le spese sostenute dai partner il cui apporto si sostanzia esclusivamente nello svolgimento delle suddette attività di management e coordinamento;

Con riferimento ai singoli beneficiari:

- b) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di innovazione);
- c) macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali al progetto di innovazione;

---

<sup>36</sup> Nel caso di ambiti tecnologici ancora molto lontani dal mercato e privi di prospettive immediate e dirette di sbocco commerciale, è fatta salva la possibilità per il CVM di consentire al soggetto gestore la compartecipazione a progetti di ricerca. Tale eccezione alla regola generale potrà tuttavia essere consentita solo nel caso in cui il soggetto gestore possa oggettivamente dimostrare di disporre di un'unità di ricerca ad hoc e di possedere le idonee risorse interne e le competenze tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo proposte

- d) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di innovazione, compresi i servizi di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; tali spese sono ammissibili, per un importo massimo pari al 50% calcolato sul costo totale delle spese di personale (di cui al precedente punto a) del singolo beneficiario;

Come disposto dalla Guida alla rendicontazione connessa al presente Disciplinare, le spese di disseminazione sono ammissibili solo qualora rispondano ad una finalità "interna al gruppo di ricerca" che opera sul progetto, volta a favorire la cross fertilization del tessuto tecnologico nel suo insieme oltre che il conseguimento degli obiettivi del progetto stesso, attraverso processi di comunicazione e di disseminazione dei risultati intermedi e finali internamente alla compagine di ricerca. Non sono ammissibili le finalità "esterne" destinata alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca.

Nel caso in cui all'interno del piano economico-finanziario fossero presenti voci di costo non ammissibili, o importi superiori alle percentuali consentite dal presente Disciplinare, Finpiemonte e gli esperti tecnici procederanno in automatico all'eliminazione e/o alla decurtazione delle voci di costo inammissibili e degli importi eccedenti i limiti stabiliti.

Sono ammissibili solo i costi connessi ad attività avviate successivamente alla presentazione della domanda

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) e altro onere accessorio, fiscale o finanziario.

### **Modalità di erogazione**

Il contributo a fondo perduto, nel limite del massimale di aiuto consentito, è erogato dietro rendicontazione delle relative spese ammissibili in base a stati di avanzamento lavoro corrispondenti a quote di spese ammissibili non inferiori al 20% del totale delle spese ammesse a contributo; l'ultima quota di contributo verrà erogata a conclusione del progetto (dietro presentazione di rendicontazione che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento).

Le quote di contributo saranno erogate in misura proporzionale alle spese validate in itinere, non applicando le diverse percentuali di intensità di aiuto previste dal Bando. Il saldo verrà erogato a seguito

della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nel rispetto delle intensità di aiuto previste dal bando.

*- Normativa specifica della linea a) -*

**Linea A: Innovazione di prodotto/servizio.**

*Definizione di Innovazione di prodotto/servizio:* consiste nell'introduzione di un bene o un servizio nuovo o significativamente migliorato rispetto alle attuali caratteristiche o usi del mercato di riferimento.

*Per nuovo prodotto* si intende un bene o un servizio (o una loro combinazione) che differisce significativamente nelle proprie caratteristiche o usi dai beni o servizi precedentemente prodotti sia dall'impresa stessa che da altre imprese nel mercato di riferimento.

**Intensità e misura dell'agevolazione**

**Linea A) Innovazione di prodotto.**

Il contributo massimo è pari a 100.000 euro per ogni soggetto. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 300.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 100.000 euro per ogni soggetto)

Per quanto riguarda le spese di management l'agevolazione è concessa a titolo di "de minimis"<sup>37</sup>

Per quanto riguarda i costi del personale [lettera a) del paragrafo "costi ammissibili"] *l'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili* a titolo di "de minimis"<sup>38</sup>

Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera b) del paragrafo "costi ammissibili" (macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali al progetto di innovazione) e l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate [di cui alla voce c) del paragrafo costi ammissibili], tutte strettamente connesse alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o

---

<sup>37</sup> In base al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

<sup>38</sup> In base al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, l'agevolazione è concessa<sup>39</sup> con i seguenti massimali:

Beneficiari	Intensità massima dell'aiuto	
	Altre aree	Aree 87.3.c
PI	20%	30%
MI	10%	20%
GI (solo in collaborazione con PMI)	10% (in de minimis) <sup>40</sup>	10%

Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/08 gli acquisti di attivi immateriali (brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate) devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- essere considerati ammortizzabili;
- essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa;
- devono figurare all'attivo dell'impresa per un periodo di almeno tre anni. Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI.

I costi ammissibili sostenuti da grandi imprese localizzate al di fuori delle aree 87.3.c (ora 107.3.c) e in collaborazione con PMI, sono agevolabili con una intensità massima di aiuto del 10% a titolo di “de minimis”<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L214 del 9.8.2008 ed in particolare a norma dell'articolo 13, per le imprese aventi unità operative in aree 87.3.c (ora art. 107.3.c TFUE, o a norma dell'articolo 15

<sup>40</sup> L'aiuto è concesso ai sensi del REG (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

Per quanto riguarda le attività consulenziali [lettera c) del paragrafo “costi ammissibili”] l’agevolazione è concessa alle PMI, fino ad una percentuale del 30%<sup>42</sup> dei costi ammissibili.

Le attività consulenziali acquisite da grandi imprese in collaborazione con PMI sono agevolabili con una percentuale massima di del 30% a titolo di “de minimis”<sup>43</sup>.

*- Normativa specifica della linea b) -*

### **Linea B: Innovazione di processo**<sup>44</sup>.

*Definizione di innovazione di processo:* l’innovazione di processo consiste nell’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

### **Intensità e misura dell’agevolazione**

#### **Linea B) Innovazione di processo.**

---

<sup>41</sup> Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).

<sup>42</sup> Ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L214 del 9.8.2008 ed in particolare a norma dell’articolo 26.

<sup>43</sup> Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).

<sup>44</sup> Il progetto di innovazione deve essere diretto a rendere il processo più efficiente oppure ad adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti. Possono rientrare gli investimenti finalizzati: all’acquisizione e all’applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti; all’acquisizione e all’applicazione al processo produttivo di servizi informatici e altri servizi tecnico-scientifici; all’acquisizione e all’applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l’innovazione di prodotto.

Per quanto riguarda le innovazioni di processo e l'organizzazione nei servizi, il contributo è concesso nell'importo massimo di 100.000 euro; in caso di collaborazione tra più imprese il contributo è concesso nell'importo massimo di 300.000 euro per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 100.000 euro per ogni soggetto).

I limiti percentuali massimi di contributo sulle spese ammissibili sono i seguenti<sup>45</sup>

<b>Beneficiari</b>	<b>Intensità massima dell'aiuto</b>
PI	35%
MI	25%
GI (solo in collaborazione con PMI)	15%

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni la cui presenza deve risultare esplicitamente nell'ambito della descrizione del progetto:

- a) l'innovazione dell'organizzazione nei servizi deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nell'ottica di modificare l'organizzazione;
- b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;
- c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
- d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità<sup>46</sup>;
- e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente.

<sup>45</sup> Le agevolazioni di cui alla presente alla linea B: Innovazione di processo, sono concesse ai sensi del punto 5.5 Disciplina comunitaria RSI e del regime di aiuto N302/2007.

<sup>46</sup> A tal fine il progetto dovrà dimostrare, la novità ad esempio sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore;

In caso di innovazione dell'organizzazione nei servizi, i costi degli strumenti e delle attrezzature ammissibili sono riferibili esclusivamente ai costi degli strumenti e delle attrezzature ICT.

Non possono beneficiare dell'agevolazione le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

#### **2.4. PROGETTI PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTI E PROCESSI ATTRAVERSO L'INTERAZIONE CON L'UTENTE**

##### **Descrizione**

Sono finanziati progetti orientati a coinvolgere gli utenti in tutte le fasi del processo innovativo e a favorire la collaborazione co-creativa con gli utenti dei prodotti e dei servizi, con l'obiettivo di migliorare la capacità delle imprese di individuare e definire i bisogni degli utenti e l'abilità di tradurre gli stessi in caratteristiche tecnico/funzionali di nuovi prodotti e servizi.

Il coinvolgimento nel processo innovativo degli utenti aumenta, infatti, la probabilità di successo dell'innovazione, rendendola più orientata ai suoi bisogni; in questo modo, può far risparmiare tempi e costi (legati al progressivo perfezionamento dell'idea innovativa), può permettere di ridurre tentativi destinati al fallimento, può semplificare il lavoro di vendita nel momento in cui il nuovo prodotto è pronto per l'introduzione nel mercato, può stimolare il management a focalizzarsi sull'attività innovativa, rendendo il processo di sviluppo più rapido.

In particolare possono essere finanziati le seguenti tipologie di progetti:

- creazione e gestione di Living Labs, intesi come contesti aperti di progettazione, sperimentazione e validazione di nuovi prodotti e servizi, in cui gli utenti possono interagire e sperimentare con tali prodotti e servizi, fornendo feedback importanti per la loro messa a punto e successiva commercializzazione;
- sviluppo e gestione di piattaforme di co-creazione collaborativa con gli utenti.

##### **Beneficiari**

Pmi, grandi imprese, organismi di ricerca secondo le regole specificate al paragrafo 3.2 della Sezione 1.

I soggetti gestori non possono beneficiare dei finanziamenti previsti per i progetti di innovazione prodotto/processo, fatta eccezione per i casi in cui il soggetto gestore partecipi ai progetti proposti da un Polo diverso da quello di cui è soggetto gestore.

I soggetti gestori possono fornire esclusivamente servizi di consulenza e servizi equivalenti come specificati alla lettera c) del paragrafo "Costi ammissibili", nel limite massimo del 30% dei costi



complessivi ammissibili. I soggetti gestori possono fornire tali servizi a prezzo di mercato, o anche ad un prezzo inferiore purché tale da coprire almeno i costi sostenuti (al netto degli aiuti ricevuti per gli investimenti in infrastrutture per la ricerca).

### **Caratteristiche dei progetti**

Il costo complessivo del singolo progetto non potrà essere inferiore a 100.000 euro. Nel caso in cui i costi del progetto presentato siano sottoposti ad una rimodulazione da parte dei valutatori, il costo complessivo approvato non potrà comunque essere inferiore a 90.000 euro.

La durata dei progetti non potrà essere superiore a 12 mesi, i quali decorrono a partire dalla data di concessione del contributo, fatta salva una eventuale richiesta di proroga.

### **Costi ammissibili**

Con riferimento all'intera compagine:

- a) Spese di management. Sono ammissibili le spese per lo svolgimento dell'attività di management e coordinamento di progetto a condizione che la stessa sia svolta da personale proprio dei partner di progetto e che l'ammontare massimo della spesa (calcolata cumulativamente su tutti i partner) non superi il 5% del costo totale di progetto. Non saranno ammissibili le spese sostenute dai partner il cui apporto si sostanzia esclusivamente nello svolgimento delle suddette attività di management e coordinamento.

Con riferimento ai singoli beneficiari:

- b) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto);
- c) strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e per un importo massimo pari al 30% calcolato sul costo totale, riferito al singolo beneficiario, del progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- d) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, compresi i servizi di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; tali spese sono ammissibili, per un importo massimo pari al 50% calcolato sul costo totale delle spese di personale (di cui al precedente punto a) del singolo beneficiario;

- e) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi strettamente connessi al progetto di ricerca, ivi inclusi i componenti connessi alla realizzazione di prototipi (come specificato all'Allegato "Piano economico-finanziario della proposta progettuale);
- f) altri costi, tra cui spese di viaggio, trasferte, spese relative al personale amministrativo impiegato nel progetto, spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto a condizione che configurino costi effettivi relativi all'esecuzione delle attività progettuali e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto, secondo un metodo non forfettario, bensì equo, corretto e debitamente giustificato. Tali spese sono da calcolarsi in misura non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili al netto della presente voce di costo<sup>47</sup> e con riferimento al singolo beneficiario.

Come disposto dalla Guida alla rendicontazione connessa al presente Disciplinare, le spese di disseminazione sono ammissibili solo qualora rispondano ad una finalità "interna al gruppo di ricerca" che opera sul progetto, volta a favorire la cross fertilization del tessuto tecnologico nel suo insieme oltre che il conseguimento degli obiettivi del progetto stesso, attraverso processi di comunicazione e di disseminazione dei risultati intermedi e finali internamente alla compagine di ricerca. Non sono ammissibili le finalità "esterne" destinata alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca

Come disposto dalla Guida alla rendicontazione connessa al presente Disciplinare, le spese di disseminazione sono ammissibili solo qualora rispondano ad una finalità "interna al gruppo di ricerca" che opera sul progetto, volta a favorire la cross fertilization del tessuto tecnologico nel suo insieme oltre che il conseguimento degli obiettivi del progetto stesso, attraverso processi di comunicazione e di disseminazione dei risultati intermedi e finali internamente alla compagine di ricerca. Non sono ammissibili le finalità "esterne" destinata alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca.

Sono ammissibili solo i costi connessi ad attività avviate successivamente alla presentazione della domanda

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) e a qualsiasi altro onere accessorio, fiscale o finanziario.

---

<sup>47</sup> Il totale di spese ammissibili su cui calcolare il 20% è da intendersi quale l'importo risultante dalla somma delle spese ammissibili di cui ai punti da a) a e).

### **Intensità, forma e misura dell'agevolazione**

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili a titolo "de minimis"<sup>48</sup>.  
L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 80.000 euro per ogni soggetto. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 200.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 80.000 euro per ogni soggetto).

### **Modalità di erogazione**

Il contributo è erogato da Finpiemonte S.p.A. in un'unica soluzione a seguito della presentazione e della verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili.

---

48 Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).